

**Sentenza Corte Costituzionale n. 103 del 2013 sull'illegittimità dell'art. 15 Legge n. 96 del 4.6.2010 in relazione al D.P.C.M. 5.12.1997 (requisiti acustici passivi degli edifici).**

*Una sentenza utile soprattutto per far riflettere  
(sul modus operandi del nostro Legislatore)*

**Il contenuto della decisione**

Il Tribunale di Busto Arsizio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lett c) della legge 4 giugno 2010, n. 96, che stabiliva *“In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato”*.

La questione di legittimità sollevata ineriva un procedimento in cui l’acquirente di un alloggio aveva citato in giudizio il costruttore-venditore al fine di ottenere il risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c. per gravi difetti consistenti nella carenza dei requisiti acustici passivi degli edifici, ponendo come parametro di riferimento i valori stabiliti dal D.P.C.M. 5.12.97.

La norma impugnata incideva, stando al Giudice remittente, sul procedimento in corso in quanto, disponendo la inapplicabilità del citato D.P.C.M. ai rapporti tra privati, impediva di accordare il risarcimento del danno a favore dell’acquirente.

Con la sentenza n. 103/13 la Corte Costituzionale ha sancito la illegittimità della norma.

**L’evoluzione normativa sui requisiti acustici passivi**

Per meglio comprendere la portata della sentenza in commento è opportuno fare cenno dell’evoluzione normativa in materia di requisiti acustici.

Questi requisiti furono fissati, come noto, dal DPCM 5.12.1997 in attuazione di quanto disposto dalla Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995 e segnatamente dall’articolo 3, comma 1, lettera e).

Dopo un lungo periodo di “quiete giuridica” il Legislatore è intervenuto con due provvedimenti tra loro ravvicinati.

Una prima volta con la legge n. 88 del 7.7.2009 - finalizzata a compiutamente recepire la Direttiva 25 giugno 2002, n. 2002/49/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale – il cui art. 11 prevedeva una delega al Governo di adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale.

Il comma 5, che qui interessa, prevedeva *«In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge»*.

Bisogna chiedersi quali siano stati gli effetti della disposizione di cui al comma 5.

**a)** Sul piano pubblicistico, nessun effetto: il D.P.C.M. continuava a trovare applicazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, essendo inequivoca la lettera della disposizione che limitava la “sospensione” ai rapporti privatistici. Quindi sotto l'aspetto pubblicistico la situazione rimaneva invariata.

**b)** Sul piano privatistico, invece, la disposizione disponeva che il D.P.C.M. non poteva più trovare applicazione (quantomeno in via diretta, sul punto si ritornerà in seguito) per i rapporti sorti successivamente alla sua emanazione.

Il Legislatore nell'emanare questa norma, pur avendo usato la espressione amplissima “rapporti tra privati”, aveva perseguito sostanzialmente un ben determinato specifico obiettivo, ossia non rendere applicabile il D.P.C.M. 5.12.97 tra acquirenti e costruttori, in tal modo cercando di sottrarre questi ultimi alla sola sanzione cui sono esposti (e perciò da loro temuta) in caso di vizio acustico, ossia l'azione di responsabilità intentata dal privato (è fatto notorio che le sanzioni pubblicistiche restano per lo più scritte sulla carta e raramente applicate).

La non applicabilità del D.P.C.M. non era retroattiva, disponendo il citato art. 11 c. 5 per i rapporti “sorti successivamente” alla sua entrata in vigore. Il D.P.C.M. 5.12.97 fu pertanto considerato senz'altro ancora applicabile in tutti quei giudizi in corso alla data del luglio 2009.

Una seconda volta il Legislatore intervenne con la Legge 4.6-2010, il cui art. 15 c. 1, lett.c ( quello cioè che sarebbe stato dichiarato incostituzionale con la sentenza 103-2013) sostituì l'art. 11 della L. 88/2009 nei seguenti termini «*In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (termine di emanazione che era stato prorogato ad un anno n.d.r.) si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato*».

Vediamo quali sono stati gli effetti di questa nuova disposizione.

**A)** Sul piano pubblicistico, anche la L. 96 del 2010, non ha avuto alcun effetto: l'art. 15 non prendeva neppure in considerazione i rapporti tra costruttori e Pubblica Amministrazione, nulla cambiò rispetto alla situazione precedente per cui il DPCM continuava ad essere applicabile nel rapporto Pubblica amministrazione- costruttori.

**B)** Nei rapporti privatistici, in particolare tra costruttori ed acquirenti ed aventi causa, la norma era invece fortemente innovativa.

Attribuendo natura interpretativa alla norma il Legislatore, implicitamente, ma inoppugnabilmente, intendeva far retroagire la non applicabilità *ab initio* (cioè dalla data di emanazione del DPCM , il 5.12.97) della normativa sui requisiti acustici, facendo sì che in tutti i giudizi in corso venisse meno il parametro di valutazione che era stato assunto da coloro che, nel durante la sua vigenza, avevano avviato azioni giudiziali contro i costruttori-venditori assumendo la violazione, per l'appunto, del D.P.C.M. 5.12.97.

La disposizione appariva deliberatamente finalizzata a creare un vuoto legislativo, privando le parti ed il Giudice della norma cui nei tredici anni intercorsi (1998-2010) avevano sempre fatto riferimento per le loro valutazioni e decisioni circa la sussistenza o meno di un vizio acustico dell'edificio.

In linea di fatto, a livello di opinione pubblica, la norma ha avuto l'effetto sperato, avendo creato sgomento e senso di frustrazione per coloro che avevano avviato una causa di responsabilità e di risarcimento danni verso il costruttore disonesto e per i quali l'esito del giudizio diveniva improvvisamente assai incerto; ed avendo altresì creato un clima di incertezza che ha certamente scoraggiato e fatto desistere chi avesse avuto in animo di intraprendere una nuova azione.

## Studio Legale Avv. Santo Durelli

Via Fieschi 20.5, 16121 Genova

Tel - Fax 010532854-5538510

studio@avvocatodurelli.it

In linea di diritto gli effetti della norma sono stati pressoché irrilevanti ed il DPCM 5.12.1997 poteva continuare – come in effetti ha continuato in sede processuale - ad essere applicato. Vediamo il perché.

Entro il previsto termine del Luglio 2011 nessuno dei decreti legislativi preannunciati (o altra norma di legge) venne emesso.

Ebbene:

- poiché la sospensione operata dall'art. 11 L. 88/2009 sostituito dall'art. 15 della L. 96/2010 fu voluta dallo stesso Legislatore come meramente temporanea (*“In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi, è l’incipit dell’articolo)*, destinata quindi ad operare fino all’emanazione dei decreti legislativi (che dovevano essere emessi dal Governo entro Luglio 2011 come si ripete);

- poiché non poteva essere consentito, quantomeno per come era stato formulato il disposto di cui al citato art. 15, una sospensione *sine die* del D.P.C.M.,

il mancato esercizio della legge delega nel termine fissato aveva comportato il cessare dell’effetto sospensivo e la conseguente possibilità di riapplicare, anche ai rapporti tra privati, la disciplina del D.P.C.M. 05.12.97.

Tale tesi era stata enunciata da più autorevoli studiosi ed anche dallo stesso Ministero dell’Ambiente (quasi una sorta di interpretazione autentica...)

Ma non solo.

Anche qualora non si fosse inteso condividere una tale impostazione, e quindi si fosse ritenuto sempre operante la sospensione del DPCM nel rapporto tra privati anche dopo il Luglio 2011, non per questo i soggetti acquirenti di immobili carenti sotto il profilo acustico sarebbero rimasti senza quel minimo di tutela che il DPCM loro accordava.

Il Legislatore, infatti, con le citate Novelle aveva “solamente” sospeso l’applicazione del D.P.C.M. 5.12.97, non aveva potuto certo espungere dalla gamma dei possibili vizi di un immobile compravenduto quello di tipo acustico.

La carenza dei requisiti acustici passivi è pur sempre un vizio e, come tale, potrà rientrare negli – ed essere fatto valere in forza degli – artt. 1490 e 1491 c.c., regolanti i vizi della cosa oggetto di compravendita, ovvero degli artt. 1667-1669 c.c., in materia di appalto.

Parametro di valutazione dunque, laddove si fosse ritenuto sospesa la specifica norma di cui al D.P.C.M. 05.12.97, era quello delle “regole dell’arte”, cui peraltro lo stesso art. 15 comma 1°, lett. c) faceva riferimento.

Quali potevano essere le regole dell'arte per la insonorizzazione degli edifici e sulle sorgenti sonore? Ne indico alcune, senza pretesa di completezza:

- a) le Norme UNI in materia di acustica edilizia;
- b) le regole indicate dalla letteratura tecnica, in particolare dei paesi comunitari;
- c) le stesse regole e valori del DPCM 5.12.97 se anche si fosse considerato come sospeso.

Il giudice, infatti, rimaneva perfettamente libero di assumere i dati tecnici, estrapolandoli dal citato DPCM, con l'effetto per cui il suo contenuto poteva comunque applicato quali termine di riferimento per valutare se nell'eseguire la sua prestazione il costruttore avesse o meno osservato le regole dell'arte (in argomento si ritornerà nella parte finale di questo scritto).

### **Ancora sulla sentenza della Corte Costituzionale**

Numerosi i profili di incostituzionalità dell'art. 15 individuati dal Giudice delle leggi, così sintetizzabili:

- Il primo profilo di illegittimità concerne il fatto che la norma impugnata pur auto-qualificandosi come norma interpretativa di altra norma (precisamente della legge 447 del 1995 nella parte in cui prevedeva i requisiti acustici) in realtà avente portata assolutamente innovativa.

Sottolinea la Corte che le norme interpretative sono tali quando assegnano alla disposizione interpretata *“un significato già in essa contenuto e riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario al fine di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo, in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto o di ristabilire un'interpretazione più aderente alla originale volontà del legislatore, e ciò a tutela della certezza del diritto e degli altri principi costituzionali”*.

Non è questo il caso della disposizione censurata dalla Consulta. Il quadro normativo in cui si inseriva la novella legislativa del 2010 era ben chiaro agli operatori del settore e neppure vi erano stati contrasti giurisprudenziali in punto applicazione del DPCM (anche) ai rapporti tra privati. Pertanto disporre, come aveva fatto l'art. 15, che il DPCM non sarebbe stato applicabile nel rapporto tra privati sin dalla sua emanazione, lungi dall'essere norma di interpretazione, aveva per contro valenza e portata di “azzeramento” della sua efficacia. L'auto-qualificazione della norma come interpretativa dunque, in quanto palesemente erronea, ha costituito, ad avviso della Corte, un indice di manifesta irragionevolezza.

## Studio Legale Avv. Santo Durelli

Via Fieschi 20.5, 16121 Genova

Tel - Fax 010532854-5538510

studio@avvocatodurelli.it

-Altro profilo di incostituzionalità attiene alla retroattività della legge. Il Legislatore può sì emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, ma se (e solo se) la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale», tra i quali possono ricomprendersi: il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.

La norma impugnata ha sottolineato la Corte travalicava questi limiti .

In particolare la norma va ad incidere su rapporti ancora in corso, vanificando il legittimo affidamento di coloro che hanno acquistato beni immobili nel periodo nel quale vigeva ancora la norma “sostituita”, di cui all'art. 11, comma 5, della legge n. 88 del 2009, che, a tutela di tale affidamento e della certezza del diritto, specificava che la sospensione dell'applicazione nei rapporti tra privati delle norme sull'inquinamento acustico degli edifici valesse per il futuro, in riferimento agli «alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge». Inoltre la norma impugnata produceva disparità di trattamento tra gli acquirenti di immobili in assenza di alcuna giustificazione, e favorisce una parte a scapito dell'altra, incidendo retroattivamente sull'obbligo dei privati, in particolare dei costruttori-venditori, di rispettare i requisiti acustici degli edifici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, di attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge n. 447 del 1995.

Non era necessario davvero essere degli esperti costituzionalisti per rendersi conto di ciò. Lo scrivente - sia consentito un personale riferimento- aveva evidenziato plurimi profili di incostituzionalità già nella relazione al Convegno “Terza Giornata sull'acustica ambientale” dell'ottobre 2010 (testo rinvenibile su <http://www.avvocatodurelli.it/acustica/wp-content/uploads/arenzano2010.pdf>) Successivi provvedimenti giudiziari hanno del resto disatteso, adottando una interpretazione costituzionalmente orientata, la sospensione operata e, quindi, hanno continuato ad applicare il D.P.C.M. 5.12.97 nelle liti tra costruttori-venditori ed acquirenti.

Ed allora delle due l'una:

- o il Legislatore della L. 96 del 2010 non si è reso conto della palese incostituzionalità della norma che stava emanando per ignoranza dei principi fondamentali del nostro ordinamento

- o, pur consapevole che la norma non avrebbe resistito allo scrutinio di costituzionalità, ha comunque deciso di introdurla nell'ordinamento.

Propendo decisamente per la seconda opzione. Ma perché emanare una norma palesemente incostituzionale? La risposta, a modesto parere di chi scrive, sta nel fatto che, anche così facendo, un risultato importante per la categoria dei costruttori, le cui pressioni ed istanze per arginare i contenziosi saranno state sicuramente molto forti, veniva conseguito.

La disposizione era deliberatamente finalizzata a creare un vuoto legislativo, privando le parti ed il Giudice della norma cui in questi anni di vigenza (1998- 2010) avevano fatto riferimento per le loro valutazioni/determinazioni circa la sussistenza o meno di un vizio acustico dell'edificio.

Una "entrata a gamba tesa" su queste cause in corso, un cambiamento delle regole in corso di giudizio, non degno di un ordinamento giuridico evoluto, anche perché non si scorgono esigenze che la giustificassero, se non quella di sottrarre da una scontata condanna i costruttori che in questi anni non avevano rispettato i requisiti acustici passivi di cui al D.P.C.M. 5.12.97 (pur minimi e blandi, tra i meno rigorosi in tutta la Comunità europea).

Una disposizione, riprendendo le considerazioni in precedenza svolte, idonea a creare sgomento, smarrimento, senso di frustrazione per coloro che avevano avviato una causa di responsabilità e di risarcimento danni verso il costruttore e per i quali l'esito del giudizio era divenuto improvvisamente assai incerto.

Un disposizione che comunque creava – con l'appoggio di una campagna di informazione sui media ben mirata - un clima di incertezza che ha certamente scoraggiato e fatto desistere chi avesse avuto in animo di intraprendere una nuova azione di responsabilità verso i costruttori.

### **L'applicazione del DPCM 5.12.1997 oggi**

Ritengo che non vi siano ragioni ostative ad una piena ed incondizionata applicazione del DPCM 5.12.1997. Ciò in base alle seguenti considerazioni.

**a)** In stretta osservanza della sentenza in commento la sospensione della applicazione del DPCM non può avere efficacia retroattiva essendo stata dichiarata incostituzionale la norma di cui all'art. 15 L. 96/2010 che la disponeva .

**b)** Riguardo alla sospensione disposta dall'art. 11 L. 88/2009 - per i (soli) rapporti sorti successivamente alla sua entrata in vigore – anche a voler seguire la tesi della reviviscenza della norma a seguito dell' annullamento di quella (art. 15, L. 96) che l' aveva sostituita – considerato:

## Studio Legale Avv. Santo Durelli

Via Fieschi 20.5, 16121 Genova

Tel - Fax 010532854-5538510

studio@avvocatodurelli.it

- che la sospensione era meramente temporanea in attesa dell'emanazione dei decreti legislativi
- che nel termine fissato dalla delega nessun decreto legislativo è stato emanato
- che non sia ammissibile una sospensione *sine die*

ritengo sia venuta necessariamente meno detta sospensione, con applicazione del DPCM anche ai rapporti sorti successivamente all'entrata in vigore della L. 88/2009.

Ritengo pertanto non condivisibile la tesi, che ho visto propugnata da alcuni commentatori, secondo cui dopo la sentenza della Corte Costituzionale il DPCM 5.12.1997 è applicabile limitatamente ai rapporti sorti fino all'entrata in vigore della Legge 88/2009, mentre non lo sarebbe a quelli successivi proprio in considerazione della sospensione operata dall'art. 11 della citata Legge 88.

c) Ma se anche così fosse, se cioè la sospensione prevista dall'art. 11 L. 88 fosse ancora in atto, il DPCM potrà essere comunque applicato in forza di una argomentazione fondata sui principi generali del nostro ordinamento.

Chiedo venia per la ripetizione del concetto che già sopra ho espresso ma mi pare un punto centrale per la tutela degli acquirenti di immobili affetti da vizio acustico.

Anche in siffatta ipotesi la carenza dei requisiti di protezione acustica costituirebbe pur sempre un vizio dell'immobile, che può rientrare negli - ed essere fatto valere in forza degli - artt. 1490 e 1491 c.c. (regolanti i vizi della cosa oggetto di compravendita) ovvero degli artt. 1667-1669 c.c. (in materia di appalto).

La (in tesi) perdurante sospensione del DPCM 5.12.97 implicherebbe certamente che il Giudice non potrebbe applicare detta norma ma, altrettanto sicuramente, gli imporrebbe di trovare altri parametri normativi per operare la sua valutazione circa la sussistenza o meno del difetto acustico.

Quali sono queste norme? Quelle dell'arte, vigenti al momento in cui la prestazione è resa. Anche chi opera nel campo della edilizia acustica non deve decampare mai nel rendere la sua prestazione dall'obbligo di seguire dette regole, e ciò in forza di un principio cardine del nostro ordinamento, sancito dall'art. 1176, co. 2 c.c. (dovere di diligenza nell'adempimento delle obbligazioni).

Ha insegnato la Suprema Corte con la sentenza n. 6171/1993 che dalla natura dell'appalto come contratto che ha per oggetto l'espletamento di un'attività da eseguirsi a regola d'arte con l'ausilio di regole tecniche deve trarsi il principio secondo cui l'esecuzione dei lavori non solo deve avvenire con l'osservanza della perizia che a ciascun campo di attività inerisce, ma anche l'impostazione

## Studio Legale Avv. Santo Durelli

Via Fieschi 20.5, 16121 Genova

Tel - Fax 010532854-5538510

studio@avvocatodurelli.it

dell'opera stessa, nella sua progettazione e nelle direttive generali, deve rispondere ad una funzionalità ed utilizzabilità tali da non renderla superflua.

Compito del Giudice, sarà quello di individuare quali siano queste norme in relazione al momento in cui è stata eseguita l'opera, ed in ciò egli ha margine di discrezionalità atteso il fatto che le regole dell'arte non vanno intese in modo assoluto, con riferimento cioè ai criteri della tecnica e con portata invariabile; esse devono invece adeguarsi alle esigenze e agli scopi cui l'opera è destinata secondo la sua funzione tipica, ed a quegli altri risultati che siano stati menzionati o siano impliciti nel contratto come elementi rilevanti (in tal senso Cass. n. 5694/1979).

Le regole dell'arte per la insonorizzazione degli edifici ben possono essere – anzi, direi perfino non possono che essere quantomeno - le stesse regole del D.P.C.M. 5.12.97, quand'anche si ritenessero sospese.

Si intende dire che il giudice potrà assumere i dati tecnici di cui al D.P.C.M. come lo stato dell'arte tecnico medio, cui far riferimento, a prescindere dalla fonte normativa.

Con l'effetto di una applicazione del D.P.C.M. non in quanto norma di legge (*ope legis*), ma quanto al suo contenuto, e ciò per volontà del Giudice (*ope iudicis*) che lo assume come termine di riferimento per stabilire la rispondenza dell'opera alle regole dell'arte ovvero per valutare se il costruttore ha osservato il principio di diligenza nell'adempimento della sua prestazione come imposto dall'art. 1176, co. 2 c.c.

Interpretazione tanto più da avvallarsi tenuto conto che in tal modo si attuerebbe un allineamento della disciplina dei rapporti interprivatistici (committenti-costruttori-acquirenti) con quelli pubblicistici (pacifico essendo che il DPCM 5.12.1997 continui ad operare nel rapporto ente pubblico-costruttore).

Del resto su questa impostazione si sono trovati concordi molti autori ed anche la giurisprudenza pronunciatisi nel periodo intercorso tra l'emanazione della legge 96 e la sentenza della Corte Costituzionale. Si segnalano le ordinanze del Tribunale di Ravenna del 15.04.2011, del Tribunale di Imola del 15.04.2011, del Tribunale di Novara del 19.01.2011, ed in particolare si segnala, per completezza e chiarezza espositiva e di motivazione, la più recente sentenza del Tribunale di Venezia (sez. distaccata di San Donà del Piave) del 05.07.12.

Sia pure con motivazioni e/o accentuazioni differenti, i citati provvedimenti hanno enunciato il principio secondo cui il costruttore è tenuto ad osservare sempre e comunque le regole dell'arte del

## Studio Legale Avv. Santo Durelli

Via Fieschi 20.5, 16121 Genova

Tel - Fax 010532854-5538510

studio@avvocatodurelli.it

costruire e che, per quanto attiene la protezione acustica, i valori minimi di riferimento sono pur sempre quelli fissati dal D.P.C.M.

### **In conclusione**

La sentenza della Corte Costituzionale, se dal punto di vista strettamente giuridico non è propriamente di grande rilevanza (la norma che ha dichiarato incostituzionale era stata già per altra via disattesa dalla giurisprudenza, in linea con la dottrina), ha però il grande merito di fugare ogni possibile dubbio nell'opinione pubblica ed, in particolare, tra coloro che sono alle prese con problematiche di carenza di protezione acustico del loro immobile, che la norma specifica di riferimento per la loro tutela – il DPCM 5.12.1997 - sia vigente ed applicabile. E ciò è risultato non di poco conto, sapendo bene soprattutto noi legali quale forza deterrente rivesta per la parte che stia valutando se intraprendere o meno un'azione giudiziale la prospettazione di una incertezza legislativa sulla problematica che la riguarda.

La sentenza ha messo altresì in evidenza il modus operandi del nostro Legislatore. Si consideri che la Legge n. 88/2009 aveva lo scopo di recepire (con anni di ritardo, peraltro) la Direttiva 25 giugno 2002, n. 2002/49/CE finalizzata alla gestione del rumore ambientale e ad una migliore e più efficace tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. Ebbene nell'ambito di questa legge di recepimento il nostro Legislatore ha avuto l'impudenza di inserire una disposizione – l'art. 11 L. 88 poi sostituito dall'art. 15 L. 96 - che va esattamente nella direzione contraria a questa tutela, essendo volta ad azzerare l'efficacia dell'unica norma – il DPCM 5.12.97 - che garantiva una pur minimale capacità di protezione acustica delle nostre abitazioni (i requisiti acustici passivi di cui al DPCM sono tra i più blandi della Comunità europea).

E ciò il Legislatore ha fatto pur rendendosi conto che quella disposizione violava principi, diritti e beni di rilievo costituzionale (principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario) come la Corte Costituzionale ha messo impietosamente a nudo.

Ma vi era l'ondata dei contenziosi da arginare, si dovevano scoraggiare coloro che stavano accingendosi ad avviare azioni giudiziali, e si doveva fare in fretta.

Il fine giustificava il mezzo, evidentemente.

Genova 18 Giugno 2013

Avv. Santo Durelli